



# Comune di Donato

(Provincia di Biella)

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 29 in data 21-12-2018**

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019 (conferma aliquote e tariffe anno 2018)

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>DUOCCIO Desirée</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BONINO Paolo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>POGLIO Ennio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>LEGGERO Matteo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>MEDA Roberto</b>	<b>Cons. Dimissionario</b>	<b>Assente</b>
<b>BOTALLA BATTISTINA Valter</b>	<b>Cons. Dimissionario</b>	<b>Assente</b>
<b>DI GIACINTO Maria Cristina</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>DI GIACINTO Dino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>CHIAVERINA Clara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>GUIDETTI Davide</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>FANTINO Mara</b>	<b>Cons. Dimissionario</b>	<b>Assente</b>

**Totale Presenti 7, Assenti 4**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale INGRASSIA Dott. Guido, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DUOCCIO Desirée, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019 (conferma aliquote e tariffe anno 2018)

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II..

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to Clara Prola

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Finanziaria** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to Clara Prola

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTA** la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

**CONSIDERATO** che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio *iter* procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 15.12.2017 n. 32, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che, nell'attuale vigenza della sospensione dell'aumento dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 37 L. 205/2017, l'Amministrazione Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31 dicembre 2018 – non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote e delle tariffe approvate nel 2018 in relazione all'Imposta Unica Comunale, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, nel termine ultimo previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, che dovrebbe essere rinviato al 28 febbraio 2019;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

## IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,10 per mille

## TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

**CONSIDERATO**, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

**CONSIDERATO** che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito

in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova disposizione;

**CONSIDERATO** che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato,

mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra esposto, pur non essendo stata ancora approvata alcuna proroga di tali disposizioni per l'anno 2019, l'Amministrazione non può che confermare le tariffe della TARI approvate per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva **l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi**, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter confermare le tariffe applicate ai fini TARI per l'anno 2018;

**VISTO** l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

**CONSIDERATO** che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2019, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare anche nel 2019 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2018, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 29.4.2016 n. 18;

**VISTI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio tributi;

**CON VOTI** favorevoli numero sette, nessun astenuto, nessun contrario, resi in forma palese da numero sette consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,10 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille



- di confermare anche nel 2019 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

- di confermare che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nel 2019 con la TASI è pari al 17 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2019, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
3. 2. di disporre che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019, la conferma delle tariffe della TARI approvate per l'anno 2018, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno;
4. di confermare anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2019 di confermare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche residenti

#### **Nucleo familiare      Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno)**

1 componente	0,269415724	76,29171
2 componenti	0,314318344	137,32507
3 componenti	0,346391645	175,47092
4 componenti	0,372050285	228,87512
5 componenti	0,397708925	274,65014
6 o più componenti	0,416952906	312,79599

### Utenze non domestiche

#### **Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno)**

Tariffa a metro quadrato	0,24000	1,45000
--------------------------	---------	---------

## **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

### **1.**

<b>CAT</b>	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVA</b>	<b>PF</b>	<b>PV</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,03732	0,33910
2	Campeggi, distributori carburanti	0,05853	0,52884
3	Stabilimenti balneari	0,04610	0,41984
4	Esposizioni, autosaloni	0,03146	0,28662
5	Alberghi con ristorante	0,09731	0,88248
6	Alberghi senza ristorante	0,06658	0,60474
7	Case di cura e di riposo	0,07317	0,66125
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,08268	0,75087
9	Banche ed istituti di credito	0,04244	0,38593
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,08122	0,73634
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,11122	1,00520
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico)	0,07609	0,68628
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,08487	0,76541
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,06658	0,60554

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07975	0,72019
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,54291	3,20292
17	Bar, caffè, pasticceria	0,45949	2,40764
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form.	0,17414	1,57845
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,19097	1,72862
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,76387	6,91126
21	Discoteche, night club	0,12000	1,08594

5. di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti;
6. di confermare che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
7. di confermare allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
8. **Utenze soggette a tariffa giornaliera:** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
9. di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI per la sola parte variabile:
  - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

c) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;

d) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

e) del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza di procedere;

**CON VOTI** favorevoli numero sette, nessun astenuto, nessun contrario, resi in forma palese da numero sette consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

IL PRESIDENTE  
F.to Desirée DUOCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Guido INGRASSIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/00)**

Numero. 5 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione sul sito informatico [www.comune.donato.bi.it](http://www.comune.donato.bi.it) come previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-01-2019 al 23-01-2019

Donato, li, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Musaragno Mara

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 comma 3 del D.lgs. 267/00)**

La presente deliberazione **È DIVENUTA ESECUTIVA** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Donato, li 08-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Guido INGRASSIA